

Atto Rep. n.198.

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Contratto quadro per la concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102. C.I.G. 65365725DA

**_*_*_

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno 22 del mese di Novembre alle ore 10,20 , in Torino C.so Inghilterra n.7 piano sesto , presso gli Uffici della Segreteria generale, avanti a me Dott. Giuseppe Formichella Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti dei legge,rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni :

a) Dott.ssa Paola Molina Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse

Energetiche nata a Torino il 19.01.1965, C.F. MLNPLA65A59L219X la quale, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana in data 14.04.2015, interviene in qualità di Legale Rappresentante della Città metropolitana di Torino, codice fiscale 01907990012, che nel prosieguo del presente atto verrà denominata per brevità " Città metropolitana ";

b) Sig.ri Massimiliano Allera, nato a Saronno il 28.06.1970, C.F. LLRMSM70H28I441F e Carlo Papi, nato a Catania l'11.10.1975, C.F. PPACRL75R11C351H i quali intervengono quali Procuratori con firma congiunta (giuste procure Rep. 2261 del 20.03.2015 e Rep. n.1765 del 24.10.2014 del Dott. Federico de Stefano Notaio in Milano ,depositate in atti) della **BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL** con sede legale in VIA GROSIO 10/8 cap 20151 MILANO (MI) , codice fiscale 11437941005 che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità "Concessionario".

P R E M E S S O

A) Nel 2008 la Commissione Europea ha lanciato un'iniziativa denominata "Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)" per coinvolgere le città e i cittadini rispetto gli obiettivi di politica energetica sostenibile in attuazione del cosiddetto Pacchetto 20-20-20 al 2020 (20% di riduzione di consumi di energia, 20% di energia da fonti rinnovabili negli usi finali e 20% di riduzione delle emissioni di CO2).

B) Con D.G.P. n. 125-4806/2010 la Provincia di Torino ha aderito in qualità di Struttura di Supporto all'iniziativa della Commissione Europea denominata "Patto dei Sindaci", impegnandosi a:

- promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i Comuni fornendo supporto e il coordinamento ai quei Comuni che firmano il Patto;
- supportare i Comuni nella preparazione dei Piani di Azione per la Sostenibilità Energetica, nella contrattazione e nella gestione dei servizi necessari;
- definire gli obiettivi e la metodologia di valutazione, le modalità di monitoraggio e i rapporti di verifica e aiutando l'implementazione dei Piani di Azione;
- fornire supporto tecnico per l'organizzazione di eventi pubblici (giornate per l'energia) per aumentare la presa di coscienza del pubblico da conseguire sotto l'egida del Patto;
- relazionare regolarmente alla DG TREN della Commissione dell'Unione europea sui risultati ottenuti nella provincia e a partecipare alle discussioni proposte dalla Commissione.

C) Con D.C.P. n.50533 del 21/01/2014 la Provincia di Torino ha approvato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile che prevede tra le linee programmatiche di intervento l'assistenza agli enti locali territoriali nella definizione di politiche e progetti in materia di energia, quali ad esempio la pianificazione energetica locale e la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, citando espressamente la realizzazione di progetti congiunti di efficientamento energetico in cui la Provincia può agevolare il raggiungimento di soglie di economie di scala per rendere gli investimenti

più appetibili per le Energy Service Company (ESCo) che devono effettuare gli investimenti ed interventi;

D) Il progetto “2020: TORino is GETting THERE – 2020TOGETHER”, presentato dalla Provincia di Torino in qualità di capofila di progetto unitamente agli altri partner Environment Park S.p.A, Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e Città di Torino, nel bando 2013 del programma Energia Intelligente - Europa (EIE), misura “Mobilizing Local Energy Investment - MLEI”, a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME), è stato approvato dalla Provincia con D.G.P. n. 52-959/2014.

E) Con la suddetta DGP n. 52-959/2014 veniva richiamato il ruolo di stazione appaltante della Provincia di Torino su delega dei Comuni.

F) Il progetto “2020TOGETHER” ha come obiettivo principale l’attivazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle linee di illuminazione pubblica mediante il finanziamento tramite terzi delle Energy Service Company (ESCo) e prevede i seguenti risultati attesi: attivazione di 9,4 M€ di investimenti con una riduzione attesa di 4.362 tonnellate di emissioni climalteranti, il risparmio di 1796 tep di energia, la produzione di 103 tep di energia rinnovabile;

G) il progetto prevede inoltre che tutta la documentazione inerente la gara per la selezione delle ESCO venga predisposta a cura della Provincia ora Città Metropolitana di Torino, con l’ausilio degli altri partner di progetto (Regione Piemonte – Comune di Torino e Environment Park srl) e con il coinvolgimento dei Comuni che partecipano al progetto, e che la gara venga bandita dalla Provincia che opererà come centrale di committenza, dunque

come stazione appaltante in nome e per conto dei comuni convenzionati interessati;

H) il progetto “2020TOGETHER” valorizza, pertanto, uno dei ruoli e delle funzioni fondamentali assegnate dalla Legge 56/2014 alle Città Metropolitane, relativamente alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

I) nello specifico le ESCO (Energy Service Company) che risulteranno aggiudicatrici all’esito delle gare pubbliche espletate - in attuazione della Direttiva CE/36/2002, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 115/2008 e successive norme di modificazione ed integrazione – si dovranno obbligare al compimento, con mezzi finanziari sia propri, sia di terzi soggetti, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e/o impianti di proprietà dei Comuni Convenzionati partecipanti al programma di riqualificazione energetica a fronte di un corrispettivo strettamente correlato all’entità dei risparmi energetici ottenuti a seguito all’espletamento delle misure ed interventi di efficientamento sui sistemi, edifici e/o impianti;

J) Le ESCO che risulteranno aggiudicatrici dovranno impegnarsi contrattualmente a garantire che i risparmi di energia non siano inferiori ai livelli concordati, stabiliti sulla base delle attività di auditing degli edifici e ponderati sull’insieme degli edifici pubblici di ciascun Comune;

K) per la migliore riuscita del Programma di riqualificazione energetica , è necessaria l’azione condivisa e sinergica della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni partecipanti all’iniziativa; la prima, in qualità di responsabile

del Programma di riqualificazione energetica in collaborazione con gli altri partner di progetto, i secondi, in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO;

L) Per attuare le misure di risparmio ed efficientamento energetico, la Città Metropolitana di Torino e i Comuni convenzionati coinvolti dovranno stipulare con le ESCO, contratti di prestazione per il Risparmio Energetico con garanzia di risultato (“EPC – Energy Performance Contract”) affidati a seguito di gare da appalto da effettuarsi sulla base di bandi e capitolati predisposti appositamente allo scopo. Il meccanismo contrattuale consente di ripagare gli investimenti dell’aggiudicataria del Contratto, con una quota prevalente dei risparmi ottenuti mediante gli interventi di riqualificazione energetica, mentre la restante quota rimarrà nella disponibilità dei Comuni.

M) Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni, i servizi ed i compiti connessi all’attuazione dell’iniziativa di cui sopra, la Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, ha stipulato con i Comuni coinvolti (in qualità di beneficiari dei servizi di miglioramento ed efficientamento energetico che saranno approntati dalle ESCO), apposite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la quale sono stati regolamentati i reciproci rapporti ed assunti i rispettivi impegni per l’attuazione della predetta iniziativa.

N) Il predetto rapporto di convenzione instaurato è sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che prescrive che il “1° gennaio 2015 le città

metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi”.

O) Con Decreto del consigliere delegato n. 541 - 31464/2015 del 15.12.2015 la Città Metropolitana ha approvato il progetto di gara e i documenti relativi alla concessione del servizio di riqualificazione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n. 5 comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del d. lgs. n. 115/2008.

P) Con determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche n. 267- 42793/2015 del 23/12/2015, la Città Metropolitana di Torino è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della suddetta concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino.

Q) La ESCO aggiudicataria della gara dovrà sottoscrivere con la Città Metrpolitana di Torino, il contratto quadro (il “Contratto Quadro”) e, successivamente, in esecuzione del Contratto Quadro e nei termini e alle condizioni ivi indicate, un contratto (il “Contratto Attuativo EPC”) con ciascuno dei Comuni coinvolti nella procedura di gara.

R) Il Bando della presente procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2015/S253-463130 del 31/12/2015 e pertanto questo contratto ed i successivi Contratti Attuativi EPC sono disciplinati dal D.Lgs n. 163/2006.

S) Con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti Contratti ed Espropriazioni n. 113-25559/2016 del 20/09/2016 è stata disposta l'aggiudicazione della Concessione in oggetto alla Società **BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL**;

T) Sono state espletate con esito positivo tutte le verifiche dell'insussistenza della cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della Società;

U) Che in data 15.09.2016 prot.n.PR_MIUTG_Ingresso_010599_20160915 è stata inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta per l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 91 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia) e che non essendo a tutt'oggi ancora pervenute le suddette informazioni la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art'92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Qualora in corso di esecuzione contrattuale intervenissero riscontri negativi inerenti le informazioni prefettizie in materia di antimafia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 159/2011 e sm.i., Città metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto.

V) In data 21/09/2016 si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs.163/2006 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006;

Z) Tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto sono state liquidate a carico della Società per Euro 288.16 ;

Ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e sono integralmente confermate.
- 2) Il rappresentante della Città Metropolitana di Torino dà e concede ai qui presenti ed accettanti Sig.ri Massimiliano Allera e Carlo Papi- Concessionari- sempre a nome e per conto della Società rappresentata, la CONCESSIONE mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione energetica di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria per garantire gli standard di confort prescritti nella normativa vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102, per un periodo di anni 13 decorrente dalla data di stipulazione dei singoli contratti attuativi EPC tra Concessionario e Comune Concedente.
- 3) Con la sottoscrizione del presente contratto (il “Contratto Quadro”) il Concessionario si impegna a stipulare entro 60 giorni i contratti attuativi EPC, come previsto nella documentazione di gara, con ogni singolo Comune concedente aderente al progetto di cui in premessa, inserito nell'elenco

Comuni ed Edifici allegato al bando di gara e nella restante documentazione di gara.

L'eventuale inadempimento al predetto obbligo da parte del Concessionario costituisce causa di escussione della garanzia di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine, la data ultima di sottoscrizione del contratto rilevante per l'applicazione del comma 6 dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 coincide con il 90mo giorno dalla data di stipula del presente Contratto Quadro, ovvero con la data di stipula di tutti i contratti attuativi EPC, se anteriore.

L'inadempimento all'obbligo di sottoscrivere tutti i contratti attuativi EPC entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, qualora imputabile al Concessionario, costituisce inoltre grave inadempimento alle prescrizioni contrattuali ivi contenute e legittima il Concedente a chiedere la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e a revocare la concessione in oggetto, ponendo a carico della Società concessionaria la responsabilità per gli eventuali danni occorsi ai Comuni concedenti.

Le previsioni di cui ai paragrafi precedenti non operano qualora la mancata sottoscrizione sia dipesa da causa imputabile ai Comuni Concedenti.

4) Il Concessionario si impegna, altresì, a stipulare i singoli contratti attuativi EPC alle condizioni precisate nel bando di gara, nel disciplinare, negli schemi di contratto attuativo EPC e di capitolato di gestione, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara e nel rispetto degli obblighi sanciti in tali documenti, nonché nel rispetto delle soluzioni e dei parametri tecnici, di cui ai progetti preliminari presentati con l'offerta tecnica e degli obblighi sorgenti dall'altra documentazione di gara,

documenti tutti, che le parti dichiarano di ben conoscere, di approvare e sottoscrivere per accettazione e mi dispensano dall'allegare al presente contratto.

5) Il Concessionario si impegna, in particolare, al rispetto dei livelli di investimento, di sgravio di bilancio in favore del Comune, dei risultati garantiti in termine di riduzione dei consumi energetici e di efficienza termica, obblighi qui richiamati a titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché al puntuale svolgimento degli interventi proposti in sede di offerta. Si precisa che l'importo dell'investimento proposto al netto dell'IVA. dal Concessionario è pari a Euro 2.513.713,20 oltre ad euro 447.520,87 quali spese tecniche per un totale di euro 2.961.234,07.

6) Il Concessionario, per conto della Società rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il presente contratto stabiliti dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Torino della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7) Il Concessionario si impegna alla scrupolosa ed integrale osservanza delle norme concernenti l'assunzione del personale nonché del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla Società e del contratto individuale di lavoro stipulato con il personale impiegato per l'esecuzione della concessione in oggetto.

8) In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città Metropolitana di Torino provvederà a recedere dal presente Contratto ed a revocare la concessione nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67 e dall'art. 94 del D.Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 e dall'art. 95 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii., ponendo a carico della Società la responsabilità per i danni occorsi ai Comuni firmatari dei contratti attuativi EPC.

9) La Società concessionaria è obbligata a mantenere per tutto il periodo di validità della concessione e sue estensioni di legge, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara.

Il venir meno in capo alla Società concessionaria anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati comporterà la risoluzione del presente Contratto per inadempimento e la revoca della concessione, impregiudicato il diritto dei Comuni concedenti firmatari dei contratti attuativi EPC al risarcimento del danno.

La revoca, la risoluzione per fatto del Concessionario o la decadenza di uno o più contratti attuativi non comporta l'automatica revoca o risoluzione del presente Contratto Quadro; la Città Metropolitana di Torino, tuttavia, valuterà se procedere alla risoluzione o alla revoca del presente Contratto tenuto conto degli interessi pubblici coinvolti, della gravità dell'inadempimento e/o degli altri presupposti che hanno causato la risoluzione, la revoca o la decadenza del/i contratto/i attuativo/i EPC.

10) In caso di grave inadempimento della Società concessionaria anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto Quadro, la Città Metropolitana potrà avvalersi del diritto di risoluzione secondo le modalità previste dalle norme di gara e dalla normativa applicabile in danno della Società concessionaria.

11) In caso di revoca o decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del presente Contratto è fatta salva la facoltà della Città Metropolitana di Torino di dare applicazione analogica all'art. 140 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. riservandosi di aggiudicare la Concessione al concorrente che immediatamente segue nella graduatoria finale, alle condizioni proposte in gara, in conformità a quanto previsto nella documentazione di gara.

12) Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro al soggetto, che è parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte della Città Metropolitana di Torino di apposito provvedimento di presa d'atto, che non sarà irragionevolmente negato, qualora conforme alla normativa applicabile.

13) In caso di contestazione, la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico della Società concessionaria.

14) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente Contratto Quadro sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

15) Sono a carico della Società concessionaria tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al presente Contratto e ai singoli contratti

attuativi EPC, ad eccezione delle sole spese che devono rimanere a carico dei Comuni firmatari.

..*

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me Segretario Generale letto ai comparenti, personalmente identificati già nelle premesse.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dal rappresentante dell'amministrazione mentre i rappresentanti del concessionario sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa effettuata attraverso dispositivo grafometrico.

Per il Concessionario:

Per Città metropolitana di Torino: Paola Molina (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Giuseppe Formichella (f.to digitalmente)